

Progetto: *Politecnico di Milano - Sede di Milano Città Studi – Campus Mancinelli – Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta” – Via L. Mancinelli, 7 – Milano.*

Ente appaltante (Committente): *Politecnico di Milano*

Responsabile del Procedimento: *arch. Mauro Rizzieri – A.T.E. – Area Tecnico Edilizia del Politecnico di Milano*

Responsabile di Progetto : *Arch. Marco Fumi – A.T.E.*

Direttore dei Lavori: *Arch. Marco Fumi – A.T.E.*

Responsabile dei Lavori: *arch. Mauro Rizzieri – A.T.E.*

Coordinatore della sicurezza progetto:

Coordinatore della sicurezza esecuzione.:

INDICE

<u>TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI</u>	4	
Art. 1		4
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE		4
Art. 2		7
OGGETTO DELL'APPALTO		7
Art. 3		8
ELENCO CATEGORIE DI LAVORI		8
Art. 4		10
FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE		10
Art. 5		11
AMMONTARE DELL'APPALTO		11
Art. 6		12
PENALI PER RITARDI		12
Art. 7		12
CONSEGNA DEI LAVORI		12
Art. 8		13
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA LAVORI		13
Art. 9		14
OBBLIGHI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI		14
Art. 10		14
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE		14
Art. 11		15
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI		15
Art. 12		16
PROVVISTE FATTE DIRETTAMENTE PER CONTO DELL'ENTE APPALTANTE		16
<u>TITOLO II – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI</u>	17	
Art. 13		17
SOSPENSIONI RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI		17
Art. 14		18
SOSPENSIONI DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA		18
Art. 15		18
VARIAZIONE DEI LAVORI		18
<u>TITOLO III – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE</u>	20	
Art. 16		20
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE		20
Art. 17		23
PERSONALE DELL'APPALTATORE		23
Art. 18		24
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE		24
Art. 19		24
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI		24
Art. 20		25
DISCIPLINA DEL CANTIERE		25
Art. 21		25
OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO		25
Art. 22		26
SUBAPPALTO		26
Art. 23		27
CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI		27
Art. 24		29
NORME DI SICUREZZA		29
<u>TITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI</u>	30	
Art. 25		30
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI		30
Art. 26		31
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO		31

Art. 27	31
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI	31
Art. 28	33
LAVORI IN ECONOMIA	33
Art. 29	33
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI	33
Art. 30	35
NUOVI PREZZI	35
Art. 31	35
INVARIABILITÀ DEI PREZZI	35
Art. 32	35
CONTABILITÀ DEI LAVORI	35
Art. 33	36
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI	36
Art. 34	37
CONTO FINALE	37
Art. 35	37
ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE	37
Art. 36	37
CESSIONE DEL CREDITO	37
<u>TITOLO V – CONTROLLI</u>	39
Art. 37	39
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI	39
<u>TITOLO VI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO</u>	40
Art. 38	40
ULTIMAZIONE DEI LAVORI	40
Art. 39	40
DOCUMENTI FINALI	40
Art. 40	41
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	41
Art. 41	42
COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO FINALE	42
Art. 42	43
RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	43
Art. 43	43
PROROGHE	43
Art. 44	43
GARANZIE	43
<u>TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	44
Art. 45	44
DANNI ALLE OPERE	44
Art. 46	44
CAUSE DI FORZA MAGGIORE	44
Art. 47	44
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	44
Art. 48	46
CONTROVERSIE	46
Art. 49	46
DOMICILIO LEGALE	46
Art. 50	46
RAPPRESENTANTANZA DELL'APPALTATORE	46
Art. 51	46
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	46

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ART. 1

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti:
 - Capitolato Generale d'Appalto (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145);
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Elaborati grafici progettuali;
 - Elenco dei prezzi unitari;
 - Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
 - Il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;
 - Cronoprogramma dei lavori;
 - Il fascicolo ex art. 4 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;
 - La notifica preliminare ex art. 11 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;
 - La documentazione di progettazione della sicurezza;
 - L'offerta presentata dall'Appaltatore.
2. L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
3. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
4. Salvo quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
5. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
 - a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
 - c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
 - d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
 - e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente contratto e dal capitolato speciale (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
 - f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
 - g) dei disegni di progetto contenuti in questo contratto.
6. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente contratto e nel capitolato speciale; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore

comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

7. In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovrà quindi:
 - affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
 - pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
 - garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
 - pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/90. La ditta appaltatrice, per tutto quanto non risulti disciplinato dal presente Contratto e dal Capitolato speciale d'appalto, è tenuta all'esatta osservanza delle norme stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto (Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 19.04.2000, n. 145) che nel presente contratto è indicato per brevità con la denominazione "Capitolato generale d'appalto".
8. Le disposizioni del Capitolato generale d'appalto si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non disposto diversamente dalla legge o dal regolamento.
9. La ditta appaltatrice è altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, dei decreti e dei regolamenti emanati o che venissero emanati nel corso dell'appalto e che riguardino in qualsiasi modo tutte le operazioni e gli adempimenti necessari connessi con il contratto d'appalto, rimanendo pertanto l'amministrazione appaltante esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali infrazioni da parte della ditta appaltatrice, con la precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle aventi forza di legge, varranno se e in quanto non in contrasto con il contenuto del presente contratto.
10. In mancanza di indicazioni ovvero in caso di indicazioni che risultino palesemente o a giudizio della direzione dei lavori errate o contraddittorie, sarà la direzione dei lavori stessa ad impartire le direttive necessarie.
11. In particolare, ed a titolo esemplificativo e non riduttivo, dovranno essere rispettate le seguenti leggi, norme e regolamenti:
 - D. lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;
 - Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) relativamente alle norme temporaneamente ancora in vigore ai sensi della Legge 12 luglio 2006, n.228;
 - D.P.R. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici), per la parte di esso ancora in vigore;
 - Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - allegato F - (Legge sulle opere pubbliche), per la parte ancora in vigore;
- Legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni);
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
- la legge 19 marzo 1990, n. 55 antimafia (modifica e disciplina appalti e subappalti), per la parte ancora in vigore;
- le vigenti norme in materia d'impianti di produzione calore (legge 13 luglio 1966, n. 315 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi regolamenti d'esecuzione) e di risparmio energetico (L. 09/01/91 n. 9 e L. 10/01/91 n. 10 e successive modificazioni, integrazioni, e relativi regolamenti d'esecuzione);
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n°10
- La legge 25 luglio 1965, n. 966 sulla prevenzione incendi, il D.M. 20 novembre 1981 sulla costruzione delle autorimesse e successive modificazioni e integrazioni, e regolamenti d'attuazione di entrambi, nonché le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo ove la loro applicazione venga richiesta;
- Decreto Ministeriale del 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
- Le disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il DPR 24 luglio 1996, n. 503 riguardante il "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Legge Regione Lombardia 20 Febbraio 1989, n. 6 - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
- Le direttive 89/391/CEE del Consiglio 12.06.89, 92/57/CEE del Consiglio 24.06.92 e le relative normative nazionali di recepimento, entrambe sui "Piani di sicurezza".
- La legge 1 marzo 1968, n. 186 riguardante le disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici e successivi aggiornamenti.
- Le norme CEI per la conformità alla legge 186/68.
- Le norme UNI relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalità di posa ed ai collaudi.
- Le prescrizioni del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
- Le prescrizioni dell'ISPESL.
- Le leggi regionali, le normative comunali, i regolamenti edilizi.
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 norme per la sicurezza degli impianti e successivo regolamento d'attuazione DPR 6 dicembre 1991 n. 447.
- Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 (G.U. n. 298 del 21/11/77) – Garanzie di sicurezza del materiale elettrico.

- Legge 18 ottobre 1977 n. 791 e successivi Decreti Ministeriali del 1/10/1979, 1/8/1981, 25/9/1981, 13/3/1987 e 13/6/1989, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23 CEE), relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato per tensioni comprese tra 10 e 1000 volt in c.a. e 75 e 1500 in c.c. e successivi aggiornamenti.
- Norme del Comitato Elettronico Italiano relative all'esecuzione degli impianti richiesti, in quanto applicabili.
- Raccomandazioni dell'ASL e dell'ispettorato del lavoro.
- Norme e prescrizioni della società distributrice dell'energia elettrica.
- Norme e prescrizioni della società concessionaria dei telefoni.
- Tabelle di unificazione UNI-CEI-UNEL.
- Legge 5/11/1971 n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica;
- D.M. 9/01/1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo per le strutture in cemento armato, normale e precompresso, e per le strutture.
- Il DPR 27 aprile 1955, n. 547 ed il DPR 19 marzo n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni di entrambi sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- Decreto Legislativo 14/08/1994 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528) relativo all'attuazione della direttiva 92/57CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili);

ART. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera, la fornitura ed installazione di tutti i materiali, apparecchiature e impianti necessari per la ***“Realizzazione di una nuova copertura adatta al contenimento delle emissioni sonore provenienti dagli impianti meccanici dell'Ed. 02 denominato “Laboratori Studenti” sito a Milano in Via Luigi Mancinelli, 7”***.

Negli articoli del presente contratto con la dizione “committente” ovvero “ente appaltante” ovvero “amministrazione appaltante” s'intende il Politecnico di Milano, mentre con le dizioni “appaltatore”, “ditta”, o “impresa” s'intende la ditta o impresa aggiudicataria dell'appalto stesso.

Le indicazioni del presente contratto, il capitolato speciale d'appalto, i disegni e gli elaborati di progetto, le relazioni e le descrizioni tecniche, le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d'esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

ART. 3**ELENCO CATEGORIE DI LAVORI**

Con riferimento all'importo contrattuale, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risulta riassunta nel seguente prospetto

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE			
n°	CATEGORIA	TOTALE	%
OS18 – COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO			
OPERE IN C.A. ed in ACCIAIO			
1	CARPENTERIA METALLICA COMPRESI PIASTRE; BULLONI; FISSAGGI ecc. IN ACCIAIO FE 360, COMPRESI ASSISTENZE MURARIE	€ 74.958,20	
2	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER ZINCATURA	€ 17.779,84	
3	SISTEMI DI ANCORAGGIO CHIMICO DELLA STRUTTURA	€ 4.180,00	
IMPORTO TOTALE OPERE IN C.A. ed in ACCIAIO		€96.918,04	35,93%
TAMPONAMENTI FONOIOLANTI			
4	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI METALLICI FONOAASSORBENTI	€ 57.323,52	
5	STRUTTURA SERRAMENTO ALLUMINIO TESTATE IN ACCIAIO ZINCATO	€ 8.035,68	
6	FORNITURA E POSA GRIGLIE PASSAGGIO ARIA AFONICHE IN ALLUMINIO	€ 5.162,00	
7	CANALI DI GRONDA SCOSSALINE E PLUVIALI IN ALLUMINIO	€ 2.238,60	
8	FORN. E POSA LATTONERIE CONVOGLIAM. SCARICO ACQUE METEORICHE	€ 706,00	
IMPORTO TOTALE TAMPONAMENTI FONOIOLANTI		€73.465,58	27,23%
IMPORTO TOTALE OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO		€170.383,84	63,16%
OG01 – OPERE DI NATURA EDILE			
DEMOLIZIONI RIMOZIONI			
9	RIMOZIONE MACCHINE E TUBAZIONI ESISTENTI	€ 7.307,00	
10	RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI	€ 726,70	
11	RIMOZIONE MACCHINE E TUBAZIONI ESISTENTI	€ 701,00	
12	DISFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE	€ 1.515,78	
13	DISFACIMENTO STRATI ISOLANTI	€ 846,72	
14	RIMOZIONE GABBIA DI FARADAY	€ 0,00	
15	CONFERIMENTO A DISCARICA MACERIE	€ 359,59	
16	CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI ASSIMILABILI A RSU	€ 3.725,94	
IMPORTO TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI		€15.182,73	5,63%
FINITURE			
17	RINZAFFO PER RASATURA A GESSO SU SUPERFICI VERTICALI E ORIZZ.LI	€ 427,70	
18	INTONACO DI FINITURA A GESSO SU SUPERFICI VERTICALI E ORIZZ.LI	€ 758,80	
19	TINTEGGIATURA A VERNICE LAVABILE PER LABORATORI	€ 5.800,00	
20	MASSETTO IN PENDENZA REALIZZATO IN CLS SP. 6cm	€ 7.355,88	
21	ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI SOLAI CALPESTABILI	€ 12.806,64	
22	MANTO IMPERMEABILE A DUE GUAINI SFALSATE, SUPERIORE ARDESIATA	€ 9.714,39	
IMPORTO TOTALE FINITURE		€36.863,41	13,66%
NOLEGGI E PONTEGGI			
23	NOLEGGI PONTEGGIO E AUTOGRU	€ 2.557,84	0,95%

	IMPORTO TOTALE NOLEGGI E PONTEGGI	€2.557,84	
	ASSISTENZE MURARIE		
24	ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI	€ 1.000,00	
	IMPORTO TOTALE ASSISTENZE MURARIE	€1.000,00	0,37%
	IMPIANTI MECCANICI		
25	REALIZZAZIONE TUBAZIONI ESPULSIONE ARIA DA CAPPE CON PVC 250mm	€ 32.501,20	
26	RIMOZIONE TUBAZIONE GAS E SUPPORTI	€ 562,60	
27	RICOSTRUZIONE TUBAZIONE RETE GAS METANO	€ 479,05	
28	RICOSTRUZIONE SUPPORTI TUBAZIONE METANO	€ 545,80	
	IMPORTO TOTALE IMPERMEABILIZZAZIONI	€34.088,65	12,64%
	IMPIANTI ELETTRICO		
29	IMPIANTO ESTRAZIONE ARMADI ASPIRATI	€ 2.827,00	
30	IMPIANTI ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE FM	€ 6.871,45	
	IMPORTO TOTALE IMPIANTO MECCANICO	€9.698,45	3,60%
	IMPORTO TOTALE OG01 - FINITURE GENERALI DI NATURA EDILE	€99.391,08	36,84%
	IMPORTO TOTALE	€269.774,92	
	IMPORTO ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€7.479,10	
	IMPORTO ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA	€5.000,00	
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€262.295,82	
	IMPORTO A BASE D'ASTA	€274.774,92	

Riepilogando:

TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO (a base d'asta) EURO 274.774,92

di cui soggetti a ribasso **EURO 262.295,82**

e di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso **EURO 12.479,10**

La categoria prevalente è la categoria: **“componenti strutturali in acciaio o metallo” OS18** per un importo pari ad **€ 170.383,84**.

ART. 4**FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

Le caratteristiche generali e le prescrizioni tecniche per la realizzazione dell'intervento sono dettagliatamente riportate negli elaborati grafici di progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto comprendente le specifiche tecniche che si intendono allegati e facenti parte integrante del presente contratto.

I documenti di progetto di cui al comma 3 vengono verificati ed accettati dall'appaltatore e da esso ritenuti sufficientemente esplicitivi per la valutazione, senza alcuna limitazione, dell'oggetto dell'appalto. S'intende perciò compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato in tali documenti ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che saranno eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e risulteranno atte allo scopo a cui sono destinate, scopo del quale l'appaltatore dichiara d'essere a perfetta conoscenza.

I documenti di progetto sono i seguenti (si riportano unicamente i documenti ed elaborati di progetto contrattuali):

1	EG	000	Elenco elaborati
2	EG	001	Relazione generale
3	EG	002	Schema di contratto
4	EG	003	Quadro economico
5	EG	004	Cronoprogramma dei lavori
6	EG	005	Piano di sicurezza e coordinamento
7	EG	006	Fascicolo tecnico dell'opera
8	EG	007	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per categorie di lavorazione
9	EG	008	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

10	ST	001	C.S.A. Vol. 1 - Descrizione delle lavorazioni
11	ST	002	C.S.A. Vol. 2 - Specifiche tecniche
12	ST	003	Elenco prezzi unitari
13	ST	004	Computo metrico estimativo
14	ST	005	Analisi nuovi prezzi

1	AR	001	Stato di fatto - Planimetria generale
2	AR	002	Stato di fatto - Pianta piano estrattori
3	AR	003	Stato di fatto - Prospetti e sezione
4	AR	004	Stato di progetto - Pianta piano estrattori
5	AR	005	Stato di progetto - Prospetti e sezione
6	AR	006	Stato di progetto - Planimetria copertura

ART. 5

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto è determinato a corpo.

L'importo a base d'asta ammonta ad

€ 274.774,92 (diconsi euro duecentosettantaquattromila settecentosettantaquattro/92).

In particolare

€ 262.295,82 (diconsi euro duecentosessantaduemila duecentonovantacinque/82), sono soggetti a ribasso d'asta ed **€ 12.479,10** (diconsi euro dodicimila quattrocentosettantanove/10) sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31 della Legge 109/94 e s.m.i. (Legge n°216 del 02.06.95 e Legge n°415 del 18.11.98).

Per quanto concerne gli oneri per la sicurezza, stimati complessivamente in

€ 12.479,10 (diconsi euro dodicimila quattrocentosettantanove/10),

€ 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) sono oneri specifici per la sicurezza, cioè necessari per gli approntamenti previsti specificamente per la sicurezza del cantiere nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed

€ 7.479,10 (diconsi euro settemila quattrocentosettantanove /10) sono oneri diretti per la sicurezza cioè ricompresi all'interno dei prezzi delle singole categorie di lavorazioni previste in progetto e necessari alla realizzazione di apprestamenti per l'esecuzione delle lavorazioni stesse in sicurezza.

Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile (secondo quanto specificato all'art. 53 quarto comma del D.Lgs. n°163 del 12 aprile 2006), e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, anche se non espressamente previsto dal presente schema di contratto e dagli allegati Capitolato Speciale d'Appalto ed elaborati di progetto, ma comunque necessario a dare compiute ed eseguite a regola d'arte le opere appaltate.

ART. 6**PENALI PER RITARDI**

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura dello **0,5 (zerocinque)** per mille dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto dell'appalto il contratto è da considerarsi risolto.

ART. 7**CONSEGNA DEI LAVORI**

Il Direttore dei Lavori comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ed in pendenza della regolare stipulazione del contratto, sotto le riserve di legge vigenti.

Gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento già eseguito dalla Stazione appaltante sono a carico dell'Appaltatore.

Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei Lavori fissa una nuova data.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna dei lavori è trasmesso al Responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- c) dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve garantire che non vengano mai a mancare l'accessibilità e la possibilità di regolare funzionamento degli edifici e degli spazi attivi sia dell'Ateneo sia di altre strutture (residenze universitarie, etc). Sarà necessaria ed essenziale a tal fine una puntuale programmazione degli interventi con la D.L. e gli utenti al fine di evitare che vengano sospese le diverse attività presenti negli stessi.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrisponderci.

ART. 8

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione complessiva dei lavori oggetto del presente appalto è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

L'appaltatore, dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, all'impianto del cantiere. Entro 7 giorni dalla data di consegna dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare per approvazione alla direzione lavori il progetto di cantierizzazione che intende adottare nel corso dei lavori. Questo sarà redatto tenendo conto delle prescrizioni contenute al riguardo nei documenti di progetto. Solo dopo aver ricevuto l'approvazione da parte della direzione lavori su tale progetto di cantierizzazione, l'appaltatore potrà procedere all'installazione del cantiere.

Entro 7 giorni dalla data di consegna l'appaltatore dovrà inoltre presentare alla direzione lavori un dettagliato programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale dovrà strettamente attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera, programma che dovrà essere eseguito sulla base del Cronoprogramma contenuto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento che si intende parte integrante al presente contratto.

In mancanza di detto programma esecutivo dei lavori l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il committente, di concerto con la direzione lavori, si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'appaltatore, senza che per questo l'appaltatore stesso possa richiedere compensi aggiuntivi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Per quanto riguarda i lavori delle specializzazioni impiantistiche, e per le opere o parti di esse che per loro natura lo richiedano, nel tempo utile contrattuale per l'ultimazione si intende compreso il tempo necessario per la messa a punto e la taratura degli stessi impianti e l'effettuazione delle prove funzionali finali.

ART. 9**OBBLIGHI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

Viene fatto obbligo all'appaltatore d'essere sempre reperibile e disponibile all'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

L'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del presente contratto, del capitolato speciale, degli elaborati d'appalto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state effettuate a termine di contratto o secondo le migliori tecniche ed i materiali e le apparecchiature non fossero adeguate e corrispondenti alle finalità del lavoro, la direzione dei lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti necessari per l'eliminazione delle irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'amministrazione appaltante degli eventuali danni.

L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della direzione dei lavori, sia che esse riguardino il modo d'esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

ART. 10**ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE**

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre essere conformi alla specifica normativa del capitolato speciale d'appalto nonché degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori specifici relativi alle lavorazioni di cui trattasi, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture sono definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente schema di contratto;
- b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente schema di contratto;
- c) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del capitolato speciale d'appalto.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente schema di contratto o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

ART. 11

ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 12

PROVVISTE FATTE DIRETTAMENTE PER CONTO DELL'ENTE APPALTANTE

L'amministrazione tramite il direttore dei lavori si riserva la facoltà di fare direttamente provviste relative ai lavori appaltati per le quali non esista la corrispondente voce nell'elenco prezzi. L'appaltatore, dietro ordine scritto del direttore dei lavori e liquidazione a cura del medesimo, dovrà pagare direttamente il corrispettivo al fornitore.

L'ammontare delle anticipazioni ordinate all'appaltatore non potrà superare complessivamente il 5% dell'importo netto del contratto, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Il rimborso verrà effettuato con la prima rata d'acconto successiva alla presentazione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanziate.

Qualora l'amministrazione dovesse disporre per la provvista di materiale in sostituzione di altri forniti dall'appaltatore e non corrispondenti alle prescrizioni, l'importo dei materiali acquistati dall'amministrazione verrà addebitato all'appaltatore in base all'effettivo prezzo.

TITOLO II – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

ART. 13

SOSPENSIONI RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Nel caso di circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Nel caso di sospensione derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore i termini di ultimazione si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, il quale redige un verbale di ripresa dei lavori, non appena cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato al Committente.

Nel verbale di ripresa dei lavori il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare andamento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Salvo quanto previsto dal Capitolato generale per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

ART. 14**SOSPENSIONI DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O
PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per tali sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori prevista dal contratto.

ART. 15**VARIAZIONE DEI LAVORI**

Il Committente si riserva la più ampia facoltà d'apportare modifiche di qualsiasi genere, nel rispetto del mantenimento sostanziale della natura dei lavori commessi, al progetto originale durante il corso dei lavori; le modifiche e variazioni potranno riguardare anche la completa eliminazione di alcune opere ovvero l'aggiunta di altre, così come potrà essere facoltà dell'ente appaltante il provvedere allo scorporo eventuale dall'appalto della fornitura di alcuni materiali o apparecchiature riservandone all'appaltatore la messa in opera.

In tutti i casi di cui al comma precedente, l'appaltatore non potrà da questo trarre ragione per chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, diversi da quelli pattuiti in contratto.

Variazioni o addizioni al progetto possono essere introdotte su disposizione del Direttore e preventivamente approvate dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.lgs n. 163/2006.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta al progetto accettato dall'appaltatore. Nel caso di lavori eseguiti senza autorizzazione, questi non verranno pagati e sarà a carico dell'appaltatore, secondo le disposizioni del direttore lavori, la rimessa in pristino dei lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni di progetto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti nei limiti di importo fissati nell'art. 132 comma 3 del D.lgs n. 163/2006 per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Il Committente durante l'esecuzione dei lavori, può sempre ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 12 del Capitolato generale d'appalto

TITOLO III – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 16

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al capitolato generale ed al capitolato speciale all'appaltatore competono, con le conseguenti responsabilità anche gli oneri per:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 2 comma 1 lettera f-ter del D.Lgs. 494/96 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., schizzi, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare
 - situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti
 - e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal
 - Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 626/94;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Qualora nella costruzione si verificassero assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento alle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere oggetto del presente appalto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente contratto e dei relativi allegati sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'ente appaltante o da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la direzione dei lavori avrà emanato.

L'appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell'opera e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione dei lavori.

Con riferimento alla Circolare INPS, INAIL Casse Edili del 25/07/2005 avente per oggetto: "Rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in Edilizia INPS – INAIL – Casse Edili – Testo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n°230/segr. del 12/07/2005", l'appaltatore è tenuto a richiedere il rilascio del D.U.R.C. ed a consegnarlo alla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori nei seguenti casi:

- verifica a seguito aggiudicazione;
- pagamenti Stati d'Avanzamento;
- collaudo e pagamento saldo finale.

Il D.U.R.C. potrà essere richiesto dal Direttore dei Lavori in ogni momento dello svolgimento dei lavori.

ART. 17

PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ART. 18***FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE***

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo, curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 19***FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI***

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

ART. 20**DISCIPLINA DEL CANTIERE**

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 21**OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie interventi appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi.

Conseguentemente, come specificato nell'art. 118 comma 6 del D.lgs n. 163 del 2006, l'appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'amministrazione appaltante:

- a) Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione d'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la cassa edile;
- b) Successivamente e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è responsabile in rapporto all'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'amministrazione appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta all'amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore è rigorosamente tenuto all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

ART. 22

SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categorie appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile, non può superare il 30%. E' comunque vietato subappaltare opere specialistiche laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei lavori compresi nell'appalto in mancanza di specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante, pena il diritto della stessa Amministrazione alla risoluzione del contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa.

L'autorizzazione specifica all'affidamento in subappalto o in cottimo potrà essere rilasciata dall'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, solo qualora sussistano le condizioni previste dalla legislazione vigente con riferimento soprattutto all'art. 118, comma 2 del D.lgs e art. 141 DPR n. 554/99:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore, trasmetta altresì la documentazione necessaria a dimostrare il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore la rescissione del/dei contratto/i di subappalto qualora:

il subappaltatore o cottimista non provvedesse agli adempimenti di sua spettanza previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa;

il subappaltatore o cottimista, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, risultasse incompetente o indesiderabile.

Nel caso di provvedimento come sopra indicato, l'Appaltatore non avrà diritto per questo ad alcun indennizzo, risarcimento o proroga sui tempi di esecuzione dell'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore resterà unico responsabile, a tutti gli effetti, dei lavori e forniture oggetto del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il subappaltatore o il cottimista non vengano tempestivamente pagati, la stazione appaltante provvede, sulla base del contratto di subappalto o di cottimo, ad effettuare i pagamenti detraendone l'importo dalla contabilità principale.

ART. 23

CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

L'esecutore dei lavori alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare netto dell'appalto. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; nel caso in cui il ribasso risulta superiore al 20%, l'aumento della cauzione è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto ivi compreso il pagamento delle penali.

Tale deposito potrà essere costituito anche nei modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 e cioè mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni secondo la legislazione vigente ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n° 385/93.

Per la validità di tali forme di deposito, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 C.C.;
di impegnarsi a che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 75 del Dlgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Pertanto l'Istituto garante si obbliga a versare all'Ente appaltante, su semplice domanda, senza eccezioni e ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minor somma richiesta dall'Ente, nel termine di 15 giorni stabilito dalla legge;
di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Amministrazione appaltante dopo l'esito favorevole del collaudo definitivo e della completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell'Ente appaltante, della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Appaltatore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione "Tutti i rischi del costruttore" che copra il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- | | | |
|---|-------------|---------------------|
| a) Opere ed impianti permanenti e temporanei: | euro | 300.000,00 |
| b) Opere ed impianti preesistenti: | euro | 1.000.000,00 |
| c) Costi di demolizione e sgombero | euro | 100.000,00 |

La suddetta polizza, inoltre, dovrà altresì coprire le responsabilità civili dell'Appaltatore per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a **EURO 500.000,00** (cinquecentomila)

L'appaltatore trasmette al committente prima della consegna dei lavori copia della polizza assicurativa.

ART. 24**NORME DI SICUREZZA**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:
di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

TITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 25

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto, dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

ART. 26**VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO**

Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse, necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

ART. 27**DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI**

Con riferimento all'importo dei lavori compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione percentuale relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE			
n°	CATEGORIA	TOTALE	%
OS18 – COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO			
OPERE IN C.A. ed in ACCIAIO			
1	CARPENTERIA METALLICA COMPRESI PIASTRE; BULLONI; FISSAGGI ecc. IN ACCIAIO FE 360, COMPRESSE ASSISTENZE MURARIE	€ 74.958,20	
2	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER ZINCATURA	€ 17.779,84	
3	SISTEMI DI ANCORAGGIO CHIMICO DELLA STRUTTURA	€ 4.180,00	
IMPORTO TOTALE OPERE IN C.A. ed in ACCIAIO		€96.918,04	35,93%
TAMPONAMENTI FONOISOLANTI			
4	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI METALLICI FONOASSORBENTI	€ 57.323,52	
5	STRUTTURA SERRAMENTO ALLUMINIO TESTATE IN ACCIAIO ZINCATO	€ 8.035,68	
6	FORNITURA E POSA GRIGLIE PASSAGGIO ARIA AFONICHE IN ALLUMINIO	€ 5.162,00	
7	CANALI DI GRONDA SCOSSALINE E PLUVIALI IN ALLUMINIO	€ 2.238,60	
8	FORN. E POSA LATTONERIE CONVOGLIAM. SCARICO ACQUE METEORICHE	€ 706,00	
IMPORTO TOTALE TAMPONAMENTI FONOISOLANTI		€73.465,58	27,23%
IMPORTO TOTALE OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO		€170.383,84	63,16%

OG01 – OPERE DI NATURA EDILE			
DEMOLIZIONI RIMOZIONI			
9	RIMOZIONE MACCHINE E TUBAZIONI ESISTENTI	€ 7.307,00	
10	RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI	€ 726,70	
11	RIMOZIONE MACCHINE E TUBAZIONI ESISTENTI	€ 701,00	
12	DISFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE	€ 1.515,78	
13	DISFACIMENTO STRATI ISOLANTI	€ 846,72	
14	RIMOZIONE GABBIA DI FARADAY	€ 0,00	
15	CONFERIMENTO A DISCARICA MACERIE	€ 359,59	
16	CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI ASSIMILABILI A RSU	€ 3.725,94	
IMPORTO TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI		€ 15.182,73	5,63%
FINITURE			
17	RINZAFFO PER RASATURA A GESSO SU SUPERFICI VERTICALI E ORIZZ.LI	€ 427,70	
18	INTONACO DI FINITURA A GESSO SU SUPERFICI VERTICALI E ORIZZ.LI	€ 758,80	
19	TINTEGGIATURA A VERNICE LAVABILE PER LABORATORI	€ 5.800,00	
20	MASSETTO IN PENDENZA REALIZZATO IN CLS SP. 6cm	€ 7.355,88	
21	ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI SOLAI CALPESTABILI	€ 12.806,64	
22	MANTO IMPERMEABILE A DUE GUAINI SFALSATE, SUPERIORE ARDESIATA	€ 9.714,39	
IMPORTO TOTALE FINITURE		€ 36.863,41	13,66%
NOLEGGI E PONTEGGI			
23	NOLEGGI PONTEGGIO E AUTOGRU	€ 2.557,84	
IMPORTO TOTALE NOLEGGI E PONTEGGI		€ 2.557,84	0,95%
ASSISTENZE MURARIE			
24	ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI	€ 1.000,00	
IMPORTO TOTALE ASSISTENZE MURARIE		€ 1.000,00	0,37%
IMPIANTI MECCANICI			
25	REALIZZAZIONE TUBAZIONI ESPULSIONE ARIA DA CAPPE CON PVC 250mm	€ 32.501,20	
26	RIMOZIONE TUBAZIONE GAS E SUPPORTI	€ 562,60	
27	RICOSTRUZIONE TUBAZIONE RETE GAS METANO	€ 479,05	
28	RICOSTRUZIONE SUPPORTI TUBAZIONE METANO	€ 545,80	
IMPORTO TOTALE IMPERMEABILIZZAZIONI		€ 34.088,65	12,64%
IMPIANTI ELETTRICO			
29	IMPIANTO ESTRAZIONE ARMADI ASPIRATI	€ 2.827,00	
30	IMPIANTI ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE FM	€ 6.871,45	
IMPORTO TOTALE IMPIANTO MECCANICO		€ 9.698,45	3,60%
IMPORTO TOTALE OG01 - FINITURE GENERALI DI NATURA EDILE		€ 99.391,08	36,84%
IMPORTO TOTALE		€ 269.774,92	
IMPORTO ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA		€ 7.479,10	
IMPORTO ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA		€ 5.000,00	

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€262.295,82
IMPORTO A BASE D'ASTA	€274.774,92

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a forfait ed a misura, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'importo del compenso a forfait deve intendersi fisso ed invariabile.

ART. 28

LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

ART. 29

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI

Il prezzo a corpo, al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dei lavori, comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere così come richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente schema di contratto e del Capitolato speciale d'appalto.

Nella determinazione dell'importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d'asta offerto, l'appaltatore riconosce esplicitamente d'aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari specificati nel contratto e negli altri documenti contrattuali, d'essere a perfetta conoscenza della natura, delle entità, della destinazione delle opere da eseguire, nonché d'aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nelle località nelle quali i lavori devono svolgersi e d'averne valutato le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e di accessi al cantiere, possibilità d'esercizio del cantiere durante il proseguimento delle attività nei locali non interessati dai lavori nonché d'esecuzione di lavorazioni in orari e/o giornate particolari, l'eventuale necessità d'usare mezzi di trasporto e di movimentazione materiali commisurati alle esigenze del cantiere e di tutte le altre condizioni che possono influire sullo svolgimento dei lavori e sull'onere d'esecuzione delle opere, comprese le demolizioni di ogni tipo in fase di scavo per l'esecuzione delle nuove fondazioni.

Ad integrazione e precisazione di quanto specificato al precedente comma ed in altri articoli contenuti nel presente di contratto, l'appaltatore dichiara d'aver formulato l'importo a corpo delle opere offerto considerando che:

1. I documenti di progetto, attentamente verificati ed accettati, individuano chiaramente la fattibilità e la finalità delle opere da realizzare, finalità delle quali conferma d'essere a perfetta conoscenza;
2. Le apparecchiature, i materiali e in genere tutti i documenti descritti nelle specifiche tecniche necessari alla realizzazione delle opere, nessuno escluso, sono adatti alle funzioni preposte e sono tutti di facile reperibilità e approvvigionamento;
3. L'esame comparato del progetto esecutivo con i risultati delle ispezioni eseguite nei luoghi dove dovranno svolgersi i lavori e con le informazioni verbali ricevute durante le ispezioni stesse ha confermato la fattibilità dell'opera e l'esattezza dei dati contenuti nei documenti di progetto ed ha permesso di valutare esattamente le quantità delle opere da eseguire e delle forniture occorrenti per il completamento degli interventi previsti;
4. In corso d'opera la direzione dei lavori potrà richiedere lievi modificazioni delle posizioni di apparecchiature, tubazioni e canaline di distribuzione, di scatole di derivazione, frutti e accessori senza che ciò comporti variazioni dei prezzi di cui al comma 6 art. 7 del presente capitolato;
5. Le documentazioni tecniche contrattuali sono state ritenute sufficienti per definire le opere da compiere in ogni loro parte, sia per quanto riguarda i singoli componenti sia per quanto riguarda l'opera nel suo insieme;
6. L'importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore, si intende comprensivo anche di tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate;
7. L'appaltatore pertanto si assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed imprevedute difficoltà d'esecuzione di cui all'articolo 1664, secondo comma del C.C.;
8. Relativamente alle assistenze murarie alla posa degli impianti tecnici, devono intendersi compresi in questa voce anche tutti gli oneri derivanti da smontaggi e rimontaggi di componenti architettoniche ed edilizie (quali controsoffitti, scossaline e profili di mascheramento ecc.) necessari alla posa degli impianti stessi;

In relazione alle demolizioni devono intendersi a carico dell'impresa anche gli oneri derivanti dalla rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali quali materassini e/o pannelli coibenti e guaine per barriera al vapore e/o impermeabilizzanti eventualmente presenti.

Il ribasso percentuale che l'appaltatore offre di applicare sull'importo a base d'appalto fornito dall'ente appaltante, determina l'importo a corpo dei lavori. La suddivisione dell'importo complessivo in categorie d'opere omogenee è fatta esclusivamente per la contabilizzazione dei lavori.

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria l'esecuzione in corso d'opera, e che non fossero già comprese nei documenti di progetto del presente appalto, si farà riferimento ai seguenti prezziari delle opere edili ed impiantistiche:

- Listino comunale dei prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici e manutenzione 2008 – redatto a cura del Comune di Milano
- Prezzi informativi dell'edilizia – Impianti elettrici – materiali ed opere compiute – giugno 2008 – DEI - Tipografia del Genio Civile
- Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano 2008 – Trimestre aprile – giugno – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

che l'appaltatore dichiara esplicitamente di ben conoscere e che non vengono quindi materialmente allegati; ai singoli prezzi relativi ad ogni singola voce di lavoro in essi contenuti verrà applicata la stessa percentuale di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di gara sull'importo complessivo dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata secondo le procedure relative ai lavori pubblici.

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi a norma dell'Art. 133 del D.lgs 163/2006.

ART. 30

NUOVI PREZZI

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc..

ART. 31

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione del prezzo contrattuale delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; il prezzo a corpo offerto si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori.

ART. 32

CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare. Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.

I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto. Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori. Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell'appaltatore.

Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve.

Sommario del registro di contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.

Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto all'Appaltatore.

I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.

Conto finale e relazione relativa è l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...).

ART. 33

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto DPR applicate al relativo prezzo offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento (su ciascuno dei quali verrà applicata la ritenuta per infortuni dello 0.5%), che potranno essere emessi solo quando l'importo dei lavori avrà raggiunto la cifra minima di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto del ribasso d'asta per ciascun stato.

Dopo l'ultimazione dei lavori si procederà all'emissione dell'ultimo stato di avanzamento (corrispondente al finale), qualunque sia l'importo.

Su tali pagamenti saranno effettuate le ritenute di legge.

Il pagamento della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

ART. 34

CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

ART. 35

ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata per iscritto con lettera raccomandata A.R. entro 15 giorni dal momento dell'insorgenza della controversia ed essere iscritta nel registro di contabilità dei lavori nelle forme e nei tempi prescritti dal capitolato generale.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni con le modalità di cui sopra, resterà comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione dei lavori, e non potrà sospendere o ritardare o rifiutarsi di eseguire le opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivarne all'ente appaltante.

ART. 36

CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 117 del D.lgs 163/2006 i crediti derivanti dal presente appalto non possono formare oggetto di cessione del credito se non previa autorizzazione della stazione appaltante.

La cessione del credito da parte dell'appaltatore deve essere stipulata attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale devono risultare espressamente le generalità del cessionario e il luogo delle somme cedute.

L'appaltatore è tenuto a notificare, con lettera raccomandata, alla Stazione Appaltante l'avvenuta stipula della cessione del credito.

La stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto di appalto.

TITOLO V – CONTROLLI

ART. 37

PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

TITOLO VI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

ART. 38

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà comunicare all'ente appaltante, a mezzo raccomandata A.R., la data in cui ritiene d'aver ultimato i lavori relativi ad ogni singola specializzazione di lavoro autonomamente realizzabile, ovvero ad ogni singolo lotto funzionale previsto.

A seguito di tale comunicazione, entro 30 (trenta giorni) la direzione dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore provvederà alla verifica provvisoria delle opere e degli impianti e forniture, tesa ad accertare il fatto che queste, per qualità e quantità, per modalità d'esecuzione o d'installazione e per prestazioni, corrispondano alle prescrizioni contrattuali. Se i risultati saranno positivi verrà rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori.

In caso contrario verrà effettuata regolare verbalizzazione delle manchevolezze o deficienze riscontrate e verrà fissato il termine entro il quale l'appaltatore dovrà provvedere alla loro eliminazione, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

ART. 39

DOCUMENTI FINALI

Dopo l'ultimazione dei lavori, in coincidenza della consegna provvisoria delle opere, e quindi prima del collaudo, dovranno essere forniti all'ente appaltante:

- a) I disegni finali di cantiere (progetto "as build") aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature e i materiali installati ed il loro posizionamento esatto; di tale documentazione dovranno essere fornite due copie di cui una riproducibile;
- b) Per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, una documentazione, in tre copie di cui una riproducibile, perfettamente ordinata con

- indice analitico riportante tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e le istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e manutenzione;
- c) In tutte le centrali, sottocentrali e cabine saranno forniti ed installati a parete pannelli con gli schemi dei relativi impianti e apparecchiature; così pure ogni quadro dovrà essere dotato del relativo schema dettagliato.
 - d) Tali schemi e disegni sono in aggiunta a quanto prescritto ai punti a) e b) precedenti;
 - e) Una lista completa delle parti di ricambio con la precisa indicazione di marche, tipo e riferimento ai disegni di cui al punto a), e con la precisa indicazione del nome e indirizzo della ditta fornitrice;
 - f) Dichiarazione di conformità;
 - g) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti alle norme di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1990 n. 46. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e d'iscrizione alla camera di commercio, industrie, artigianato e agricoltura, sarà parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, ove previsto dal progetto.

ART. 40

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La data ed eventuali condizioni particolari di tale presa in consegna anticipata dovranno risultare da apposito verbale che potrà anche essere contestuale al certificato finale di ultimazione dei lavori.

Qualora l'amministrazione appaltante intendesse avvalersi di tale facoltà, l'appaltatore dovrà fornire all'ente appaltante, entro la data stabilita per la presa in consegna, tutte le documentazioni finali prescritte.

L'ente appaltante resterà completamente responsabile della conservazione in perfetto stato delle opere e fornitura prese in consegna anticipata fino all'approvazione del collaudo finale delle stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere e forniture da parte dell'ente appaltante, è prova unicamente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e non è prova della rispondenza delle opere e forniture alle caratteristiche prescritte.

L'appaltatore rimarrà perciò pienamente responsabile dei difetti di costruzione e funzionamento delle opere e forniture che eventualmente venissero riscontrati in seguito all'atto del collaudo finale e comunque entro il periodo di garanzia stabilito contrattualmente, e riconosciuti non derivati dall'uso.

ART. 41**COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO FINALE**

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dalla legislazione di settore vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dall'art. 141, comma 7, dal D.lgs n. 163/2006 e dell'art. 187 del DPR n. 554/99 è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

ART. 42**RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

ART. 43**PROROGHE**

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

ART. 44**GARANZIE**

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 45

DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

ART. 46

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

ART. 47

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi;

- A. Frode nell'esecuzione dei lavori;

- B. Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori;
- C. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- D. Sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- E. qualora l'impresa aggiudicataria dovesse cumulare un ritardo la cui penale superi del 10% l'importo contrattuale;
- F. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d'appalto o comunque non autorizzate dall'Amministrazione appaltante.
- G. In caso di morte dell'appaltatore.

Il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Nel caso di comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, il direttore dei lavori invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Per quanto sopra non previsto in tema di risoluzione del contratto d'appalto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 135 e ss. del D.lgs 163/2006.

ART. 48**CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione e all'interpretazione del contratto è competente il foro di Milano.

ART. 49**DOMICILIO LEGALE**

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale dell'appaltatore, salvo diversa elezione stabilita in contratto, s'intende fissato, anche in assenza di un'esplicita dichiarazione, nel luogo dove l'appaltatore ha la sede principale della propria impresa.

Se, nel corso d'esecuzione del contratto, il domicilio legale viene a mancare, esso s'intende trasferito, fino a nuova designazione, presso il Municipio del luogo in cui era stabilito ai sensi del precedente comma.

ART. 50**RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore deve designare un proprio rappresentante, ed eventualmente un suo sostituto, che sia idoneo a farne le veci in sua assenza, che abbiano piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell'appalto e siano muniti dei necessari poteri.

ART. 51**FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 137 e 138 del D.lgs n. 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.